CAMERA DEI DEPUTATI N. **2555**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Trasparenza contrattuale, prospetto paga, codice contratto

Presentata il 31 luglio 2025

ONOREVOLI DEPUTATI ! – La presente proposta di legge si pone nella prospettiva di un'ulteriore valorizzazione del codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Al fine di garantire una piena trasparenza contrattuale e retributiva nelle relazioni di lavoro, l'articolo unico della presente proposta di legge:

1) al comma 1, integra la recente disciplina in materia di informazioni sul rapporto di lavoro di cui al decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, cosiddetto « decreto trasparenza », imponendo al datore di lavoro di comunicare al prestatore di lavoro il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che disciplina il rapporto individuale di lavoro anche attraverso la puntuale indicazione del relativo codice alfanumerico unico. Con tale modifica viene valorizzata la funzione identificativa propria del codice alfanumerico unico del CCNL e si consente l'individuazione chiara della disciplina lavoristica applicata al lavoratore. È, inoltre, opportuno considerare che attraverso tale codice alfanumerico unico, ai sensi del citato articolo 16-*quater* del decreto-legge n. 76 del 2020, il dato relativo al CCNL applicato al lavoratore è indicato sia nelle comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia nelle denunce retributive mensili all'Istituto nazionale della previdenza sociale, operando quindi, sin dalla sua introduzione, con la funzione di strumento di linguaggio comune e univoco tra pubbliche amministrazioni, che la presente proposta di legge mira a rafforzare, prevedendone la necessaria comunicazione ai dipendenti da parte dei datori di lavoro pubblici e privati;

2) al comma 2, aggiorna le disposizioni in materia di prospetto di paga di cui

alla legge 5 gennaio 1953, n. 4, imponendo al datore di lavoro di indicare nel prospetto stesso l'esatto inquadramento contrattuale e il CCNL applicato al rapporto di lavoro, non in modo generico, ma attraverso la puntuale indicazione del relativo codice alfanumerico unico, attribuendo rilievo alla distinzione esistente tra l'inquadramento e la qualifica. Il primo atto da compiere al momento della assunzione è pertanto l'inquadramento giuridico del lavoratore, che avviene facendo generalmente riferimento ai livelli contrattuali e alle qualifiche e mansioni previste dal CCNL applicabile. Al medesimo livello di inquadramento possono essere ascrivibili più qualifiche contrattuali laddove queste ultime individuano l'insieme delle mansioni costituenti l'oggetto della prestazione di lavoro, rappresentando il valore professionale delle mansioni svolte. Si tratta del criterio di classificazione utilizzato dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o di categoria per organizzare i sistemi di classificazione e inquadramento del personale, i quali associano a ciascuna qualifica le mansioni, ossia le attività di cui si compone la prestazione di lavoro dedotta nel contratto, e le competenze professionali o trasversali di riferimento. L'integrazione proposta garantisce, dunque, una maggiore completezza delle informazioni fornite al lavoratore, la cui importanza si riflette nelle molteplici ipotesi nelle quali il livello di inquadramento contrattuale, del quale si chiede la specificazione, acquisisce rilievo. Tra queste, *in primis*, si richiama la disciplina dell'articolo 2103 del codice civile che attribuisce proprio al livello d'inquadramento la funzione di limite principale allo *ius variandi* del datore di lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CNEL

—

Art. 1.

1. Alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ».

2. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, è sostituito dal seguente:

« È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, il cognome, l'esatto inquadramento contrattuale e la qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute, con espressa indicazione, in testa al prospetto di paga medesimo, del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al lavoratore attraverso l'indicazione del codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ».



19PDL0157610